



DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina le procedure di affidamento diretto di forniture, servizi e lavori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento (di seguito APSS).

Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”, di seguito solo “Codice”) consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.

Per i lavori pubblici, disciplinati dal Codice e dalla normativa provinciale (L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m., D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/leg. e s.m., L.P. 09/03/2016, n. 2 e. s.m. e D.P.P. 16/08/2023, n. 20-96/leg. e s.m.), la normativa statale consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro, mentre la normativa provinciale, nell’ambito degli affidamenti in economia, lo consente per importi inferiori o pari ad euro 50.000. La differenza tra le due normative sta principalmente nelle agevolazioni previste dalla normativa provinciale nell’ambito degli affidamenti in economia (oltre agli affidamenti diretti, affidamenti mediante cattimo fino ad euro 500.000) che non prevedono la concessione dell’anticipazione contrattuale e la richiesta della polizza di responsabilità civile contro terzi (quest’ultima può essere richiesta se sussistono i presupposti di rischio).

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’art. 3, lett. d) dell’Allegato I.1 al Codice, secondo il quale si tratta dell’*“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”*

L’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice (Procedure di affidamento) disciplina le modalità di affidamento prevedendo espressamente che:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.*

Gli affidamenti diretti consentono quindi l’assegnazione del contratto senza una procedura di gara; la Stazione Appaltante ha facoltà di ricorrere all’effettuazione di preventive indagini di mercato e di acquisire uno o più preventivi. Anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante sulla base di elementi di natura economica e/o qualitativa: la proceduralizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione.

Per acquisti di valore inferiore alle soglie sopra indicate, il RUP è quindi legittimato *ex lege* a disporre l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11 del Codice (in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato), nonché delle disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di Comportamento di APSS.

Rimane consentito, in via generale, il ricorso alle procedure ordinarie e negoziate, secondo le opportune valutazioni della Stazione Appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi, tenendo conto del principio del risultato. La facoltà delle Stazioni Appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedure ordinarie o negoziate anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamato dall’art. 12 del Codice.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dall’art. 36 ter 1 della legge provinciale n. 23/1990.

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente documento sono da considerarsi al netto degli oneri fiscali.

2. FASE PREPARATORIA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

2.1. Individuazione del RUP e del DEC

L’avvio del processo di acquisto è nella responsabilità del Responsabile Unico del Progetto (d’ora in poi RUP). Per ogni prestazione da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura esercitante funzioni tecnico-amministrative competente in materia/per l’intervento assume automaticamente (salvo la designazione di altro soggetto con apposita nota) le funzioni di RUP.

Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale assunti anche a tempo determinato della Stazione Appaltante, preferibilmente in servizio presso la struttura/l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il nominativo del RUP è indicato negli atti della procedura di affidamento.

Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile prevedere la nomina di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP o il responsabile di fase nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Stazione Appaltante. Il RUP può delegare al personale della Stazione Appaltante lo svolgimento di operazioni esecutive nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme certificate e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ed esclusa ogni attività di verifica e di valutazione.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto (d'ora in poi DEC).

Il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In adempimento a quanto previsto nella sezione “anticorruzione e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di APSS, tutti coloro i quali svolgono il ruolo di RUP, DEC, Direttore Lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile della sicurezza e componente del Gruppo di lavoro, nonché i funzionari dei Servizi deputati ad attività di definizione Capitolati, gestione di gare e contratti, devono rendere la dichiarazione di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse.

Nel caso di soggetti operanti nelle attività di definizione Capitolati, gestione di gare e contratti e di soggetti che svolgono i ruoli citati (RUP, DEC, Direttore Lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile della sicurezza e componente di Gruppi di lavoro) per una pluralità di contratti ed in maniera continuativa, la dichiarazione è resta ogni tre anni e il Direttore del Dipartimento (o della struttura sovraordinata) competente provvede annualmente a trasmettere una nota che ricordi gli obblighi di astensione e segnalazione dei conflitti di interesse.

Nel caso di soggetto che svolga occasionalmente tali funzioni, la dichiarazione è resa *ad hoc* per il singolo affidamento.

Le dichiarazioni sono acquisite:

- per le assunzioni/assegnazioni di nuovo personale alle strutture che gestiscono stabilmente procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dagli uffici del personale di riferimento;
- per il personale già operante nelle strutture di cui al punto precedente, direttamente dai relativi Dipartimenti;
- per i soggetti coinvolti occasionalmente in queste funzioni, dal RUP.

Le dichiarazioni sono repertoriate e trasmesse agli uffici del personale di riferimento, per l'inserimento nel fascicolo personale.

In caso di sopravvenute situazioni personali potenzialmente idonee a configurare una situazione di conflitto di interesse, il soggetto che abbia già reso la dichiarazione dovrà procedere tempestivamente all'aggiornamento e darne notizia al diretto superiore.

2.2. Documentazione tecnica semplificata e verifiche preliminari

Prima di procedere all'affidamento, il RUP dovrà verificare preliminarmente:

- se esistono delle convenzioni-quadro stipulate da APAC, quale soggetto aggregatore provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare; in loro assenza, verificare la presenza di convenzioni-quadro Consip;
- in caso di assenza di convenzioni-quadro, se esistano prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC relativamente alla categoria merceologica dei beni e/o servizi da acquistare;
- se esistono già contratti attivi in APSS per i beni e/o servizi oggetti di acquisto, derivanti da procedure svolte in autonomia o da adesioni ad iniziative di altri soggetti aggregatori con cui sono in essere accordi di collaborazione (Azienda Zero del Veneto, ARIA Lombardia, ecc.);
- se siano in vigore dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di riferimento, avendo cura di inserire, rispettivamente nella relazione semplificata e nel contratto, le indicazioni specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. L'art. 57, comma 2 del Codice prevede l'obbligo di inserire nella documentazione le specifiche tecniche di base del prodotto e/o servizio e le condizioni contrattuali da rispettare nell'esecuzione del contratto contenute nei CAM. L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione Green Public Procurement – GPP - Criteri Ambientali Minimi.

Il ricorso all'affidamento diretto deve inoltre scontare l'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice. Si presume in via generale che, in ragione dell'importo stimato e delle dimensioni dell'intervento, gli affidamenti diretti non rivestano carattere transfrontaliero; è onere del RUP indicare l'eventuale sussistenza di tale interesse ed utilizzare di conseguenza le procedure ordinarie di affidamento anziché quelle semplificate.

Verificato quanto sopra, il RUP predispone una relazione semplificata (es. foglio patti e condizioni, relazione progettuale, condizioni base per l'esecuzione del contratto), riportante, a titolo indicativo:

- l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta;
- gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei lavori, dei prodotti e/o dei servizi richiesti;
- le principali clausole contrattuali, quali - a titolo esemplificativo - prezzo stimato, termini di esecuzione, tempi e modalità dei pagamenti, eventuali inadempimenti e relative penali, ecc.

Inoltre, in caso di lavori, servizi (ad esclusione di quelli di natura intellettuale) e forniture con posa, il RUP dovrà stimare i costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 del Codice e indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, sussistendo l'obbligo di inserire tali informazioni negli atti della procedura.

La relazione semplificata deve essere inviata alla struttura aziendale che si occupa della formalizzazione dell'affidamento. Qualora il RUP gestisca direttamente l'affidamento, può inserire i contenuti della relazione direttamente nella richiesta di preventivo/offerta.

2.3 Individuazione operatori economici e rotazione

Selezione operatori

Al fine di individuare l'operatore economico cui affidare il contratto ovvero la platea dei potenziali fornitori in grado di soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante ai quali richiedere un preventivo, il RUP può condurre delle indagini di mercato.

Possibili modalità operative attraverso le quali può essere effettuata l’indagine di mercato sono:

- consultazione dell’elenco degli operatori iscritti al Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA) o al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT);
- pubblicazione di un avviso, per un tempo congruo e proporzionato in ragione delle caratteristiche e della rilevanza dell’affidamento, preordinato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, nonché all’eventuale ricezione di preventivi da parte degli stessi;
- altre modalità quali, a titolo esemplificativo, ricerche in internet sui siti web degli operatori economici o di altre Amministrazioni ovvero consultazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

L’indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso può avvenire con o senza l’utilizzo di una piattaforma certificata (es. CONTRACTA).

Se l’indagine è effettuata fuori piattaforma (quindi con pubblicazione dell’avviso all’interno del Sistema Informativo dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento - SICOPAT), deve essere garantita comunque la piena tracciabilità delle operazioni (le manifestazioni di interesse e gli eventuali preventivi devono pervenire a mezzo PEC ed essere acquisiti al protocollo aziendale).

Possono essere selezionati anche operatori che al momento dell’indagine di mercato non siano iscritti alla piattaforma digitale certificata, purché provvedano all’iscrizione in tempo utile per la formalizzazione dell’affidamento.

Per i lavori, la scelta delle imprese da interpellare, sia in caso di affidamento diretto puro sia in caso di affidamento diretto previa richiesta preventivi, deve essere effettuata tra le imprese iscritte nell’Elenco operatori economici – lavori pubblici di cui all’art. 19 della L.P. 09/03/2016 n. 2 e s.m. e disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1475 dd. 02/10/2020.

Per i servizi di ingegneria e architettura, la scelta degli operatori economici da interpellare, sia in caso di affidamento diretto puro sia in caso di affidamento diretto previa richiesta preventivi, deve essere effettuata tra i soggetti iscritti nell’Elenco operatori economici - Incarichi tecnici di cui all’art. 19 della L.P. 09/03/2016 n. 2 e s.m. e disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1475 dd. 02/10/2020.

Requisiti degli operatori ed esperienze pregresse

In aggiunta ai requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, che devono essere sempre previsti, il RUP può richiedere il possesso dei requisiti aggiuntivi di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale), quando strettamente necessari e purché siano attinenti e proporzionati rispetto all’oggetto e all’importo dell’affidamento.

Per i lavori, come previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta del preventivo o dell’offerta non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta del preventivo o dell’offerta; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Il RUP è tenuto a garantire che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate tali "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento, il RUP dispone di un ampio margine di discrezionalità.

A titolo esemplificativo, si considera che l'operatore possieda esperienze pregresse idonee se:

- ha già svolto servizi e/o forniture per conto di APSS;
- ha svolto servizi e/o forniture nei confronti di altre Amministrazioni (ricerca aggiudicazioni sui siti web di altre Stazioni Appaltanti, consultazione della BDNCP);
- è iscritto al registro delle imprese in un settore strettamente attinente a quello oggetto della commessa e da un periodo di tempo adeguato.

L'indicazione delle esperienze pregresse può anche essere richiesta direttamente all'operatore, che ne dichiara il possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, fornendo tutte le informazioni necessarie per un eventuale successivo controllo da parte di APSS.

Rotazione

Posto il divieto di artificioso frazionamento della spesa al fine di non superare le soglie previste dal presente disciplinare, gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico. Si individuano le seguenti fasce di importo, entro le quali deve essere garantita la rotazione:

Forniture e servizi

- da 5.000,00 a 19.999,99 euro
- da 20.000,00 a 39.999,99 euro
- da 40.000,00 a 89.999,99 euro
- da 90.000,00 a 139.999,99 euro

Lavori

- da 5.000,00 a 49.999,99 euro
- da 50.000,00 a 149.999,99 euro

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o

superiore a 5.000 euro è possibile disapplicare l'obbligo di rotazione purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato,
- effettiva assenza di alternative,
- verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto,
- verifica della qualità della prestazione resa.

Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nell'atto con cui viene disposto l'affidamento.

2.4 Richiesta di preventivi

La fase di selezione informale nella quale il RUP può procedere ad indagini di mercato e/o all'acquisizione di uno o più preventivi può avvenire, a discrezione del medesimo, con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

Se la richiesta di preventivo è effettuata fuori piattaforma, deve essere garantita comunque la piena tracciabilità delle operazioni (i preventivi devono essere formulati dalle imprese a mezzo PEC ed acquisiti al protocollo aziendale).

Agli operatori economici devono essere fornite, sin dal momento della richiesta di preventivo, le seguenti informazioni:

- gli elementi essenziali del contratto (oggetto, elementi di natura tecnica e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, principali clausole contrattuali);
- i requisiti di partecipazione;
- i termini e le modalità di presentazione del preventivo e i riferimenti del committente cui poter formulare per iscritto richieste di chiarimento;
- se definito, l'importo indicativo o l'importo massimo non superabile;
- gli elementi di valutazione del preventivo;
- la piattaforma certificata che sarà utilizzata per formalizzare l'affidamento e l'obbligo per l'operatore di effettuare l'iscrizione a tale piattaforma, pena l'impossibilità di procedere all'affidamento della prestazione.

Qualora pervengano due o più preventivi, il RUP procederà alla valutazione discrezionale degli stessi, nel rispetto degli elementi di valutazione (che possono evidenziare aspetti non solo di natura economica ma anche qualitativa) indicati nella richiesta di preventivo. È buona prassi dare conto dei preventivi ricevuti e degli esiti della valutazione in un breve documento sottoscritto dal RUP, da tenere agli atti.

Qualora venga richiesto o arrivi un unico preventivo, il RUP ha l'onere di attestare l'idoneità della proposta rispetto a quanto richiesto e la rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, nonché la congruità del prezzo. In questi casi, per garantire la congruità del prezzo offerto, il RUP potrà ricorrere, ad esempio:

- alla comparazione con listini/prezzi di mercato;
- alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe affidate da APSS o da altre Amministrazioni (reperibili online, sui siti web delle Stazioni Appaltanti, all'interno della BDNCP o di altre banche dati).

3. FASE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE CERTIFICATA

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice, con conseguente obbligo per le

stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 2276 del 15.12.2023, CONTRACTA è stata individuata quale piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento.

L'utilizzo della piattaforma provinciale è alternativo all'utilizzo del MEPA di Consip spa o di altra piattaforma certificata.

Ogni RUP, come sopra individuato, è legittimato a svolgere procedure di affidamento diretto tramite piattaforme certificate, con riferimento ai servizi e alle forniture rientranti nel proprio ambito di competenza.

Presentazione offerta

Il RUP o il Responsabile di fase, se nominato, richiede all'operatore economico di caricare in piattaforma la propria offerta, oltre alla dichiarazione sul possesso dei requisiti e all'eventuale ulteriore documentazione prevista per lo specifico affidamento (es. dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, DUVRI, istruzioni al responsabile del trattamento, ecc.).

Qualora sia stato previamente acquisito un preventivo, l'offerta caricata dall'operatore sulla piattaforma non potrà essere peggiorativa, in termini di condizioni economiche e di prestazioni offerte, rispetto a quanto proposto in sede di preventivo.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, si procede con l'esame della stessa. Verificate la completezza e la regolarità dell'offerta (eventualmente anche a seguito di richiesta di regolarizzazione), si procede con i successivi adempimenti, quali la verifica dei requisiti (in caso di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro), l'acquisizione del CIG, l'adozione della decisione a contrarre e di affidamento, l'eventuale esecuzione anticipata e la stipula del contratto, previa acquisizione di eventuale documentazione necessaria.

Verifica dei requisiti di partecipazione

Le modalità di controllo circa il possesso dei requisiti in capo agli operatori economici si differenziano in base al valore dell'affidamento.

Affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro

Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) non è obbligatorio. In luogo del DGUE, può essere utilizzato un modello di dichiarazione semplificato.

Le dichiarazioni sono verificate annualmente previo sorteggio di un campione individuato nel modo seguente: entro il mese di aprile, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza procede con l'estrazione, dall'elenco delle procedure con CIG acquisito nell'anno precedente, di un campione pari al 3%, sul quale avviare le verifiche entro la fine dell'anno. L'onere di svolgere le verifiche è in capo ai rispettivi RUP, che le effettuano direttamente o con l'eventuale supporto della struttura aziendale che ha gestito l'affidamento sulla piattaforma. In ragione dell'entità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di non aggravamento, fiducia e buona fede, nonché del principio del risultato, per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro si procederà con la verifica dell'idoneità professionale (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali per

un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto), delle annotazioni ANAC e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Rimane fermo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC per tutti i fornitori, ai fini della liquidazione delle fatture.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, APSS procede alla risoluzione del contratto (se ancora in corso) con tutte le conseguenze di legge, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da APSS per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. È opportuno inserire nel contratto espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, le conseguenze di cui sopra.

Affidamenti di valore pari o superiore a 40.000 euro

Nelle procedure di affidamento diretto di importo pari o superiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante la compilazione del DGUE.

Prima di adottare la decisione a contrarre e di affidamento, è necessario che siano state effettuate tutte le verifiche sul possesso in capo all'operatore economico dei requisiti previsti per lo specifico affidamento.

Le verifiche sui requisiti vengono effettuate in via ordinaria tramite l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). È obbligo dell'operatore economico autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fascicolo.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, è possibile disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'operatore, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per affidamenti di valore inferiore a 150.000 euro non sono previsti controlli antimafia (comunicazione o informazione antimafia); tuttavia, in caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge n. 190/2012, è sempre necessario verificare, indipendentemente dall'importo del contratto, che l'affidatario risulti iscritto, oppure abbia presentato domanda di iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Acquisizione CIG

Il CIG (Codice Identificativo Gara) deve essere acquisito in modalità digitale all'interno della piattaforma al termine della fase di verifica dell'offerta.

Pur non essendo più obbligatorio, è opportuno indicare il CIG nella decisione a contrarre e di affidamento di cui al paragrafo successivo.

Decisione a contrarre e di affidamento

L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene di norma con un unico atto (determina), che tiene luogo della decisione a contrarre e di affidamento, in formato semplificato ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.

Per importi inferiori a 40.000 euro – qualora vi sia già una determina a contrarre a monte – l'affidamento può essere concluso anche con altro atto avente efficacia esterna adottato dal RUP.

L'atto, all'interno del quale il RUP motiva le scelte adottate ai fini dell'affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione dell'operatore economico affidatario, deve contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- l'operatore economico affidatario;
- le ragioni della scelta dell'affidatario;
- i requisiti di carattere generale e, se previsti, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'indicazione degli operatori consultati nell'eventuale fase di indagine di mercato;
- per lavori e servizi (eccetto quelli di natura intellettuale) e per le forniture con posa, il costo stimato della manodopera ed il contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- l'indicazione del CIG e, ove previsto, del CUP (codice unico di progetto);
- l'indicazione del RUP e, se nominato, del DEC;
- l'eventuale conto di bilancio al quale imputare la spesa.

Stipula del contratto

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period), pertanto la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene in modalità elettronica, di norma mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice.

Nel contratto devono essere indicati il CIG e il CUP, se presente, e devono essere riportate (o richiamate) le clausole contrattuali relative all'esecuzione delle prestazioni (es. modalità e tempistiche) e i contenuti dell'offerta dell'operatore economico (es. condizioni economiche e tecniche offerte).

Per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro, lo scambio di corrispondenza può consistere anche in un ordinativo di lavori, servizi o forniture, che si intende quale accettazione dell'offerta dell'operatore.

Il contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo come meglio specificato più avanti.

Esecuzione anticipata

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del DEC.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice (quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea).

L'esecuzione anticipata viene ordinata dal RUP di norma mediante nota trasmessa a mezzo PEC, salvo diversa modalità prevista negli atti della procedura di affidamento (es. ordinativo di fornitura).

Garanzie

Nelle procedure di affidamento diretto non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Vista l'esiguità dell'importo delle prestazioni e della corrispondente somma garantita, in ottica di semplificazione procedurale e di alleggerimento degli oneri in capo agli operatori economici (spesso microimprese e piccole e medie imprese), per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore a 40.000 euro la garanzia definitiva non è mai richiesta.

Per le medesime ragioni, si stabilisce di non richiedere di norma la garanzia definitiva anche per gli affidamenti diretti di valore pari o superiore a 40.000 euro, salvo casi debitamente motivati dal RUP (es. specifiche situazioni di rischio, contratti di durata significativa, rilevanza strategica della prestazione, nuovo fornitore, ecc.).

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Imposta di bollo

In materia di imposta di bollo si applica quanto previsto dall'allegato I.4 del Codice.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico dell'operatore economico, che la assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto.

Il valore dell'imposta è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (Iva esclusa), ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, come riportato nella Tabella A annessa all'allegato I.4, di cui si riporta un estratto:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40

L'operatore effettua il versamento dell'imposta di bollo tramite F24 ELIDE, secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 e Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023.

È opportuno richiedere all'operatore di restituire il modello quietanzato a mezzo PEC a comprova dell'avvenuto e corretto assolvimento dell'obbligo.

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Agli affidamenti diretti si applica l'art. 28 del Codice in materia di trasparenza dei contratti pubblici.

Per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza, per ciascun affidamento diretto il RUP procede con i seguenti adempimenti:

1. pubblicazione degli atti

La decisione a contrarre e di affidamento deve essere pubblicata all'interno del Sistema Informativo dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento "SICOPAT". Sul sito di APSS, nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente", è presente un collegamento alla pagina pubblica di SICOPAT.

In caso di affidamento diretto preceduto dalla pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato:

- se l'indagine di mercato non porta ad un successivo affidamento, sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati;
- se l'indagine di mercato porta ad un successivo affidamento, è sufficiente la pubblicazione della decisione a contrarre e di affidamento, che conterrà al suo interno l'indicazione del risultato dell'indagine di mercato svolta.

2. implementazione dei dati nelle schede di monitoraggio

Il RUP provvede all'importazione del CIG nell'applicativo SICOPAT e alla compilazione delle schede di monitoraggio utili alla comunicazione dei dati relativi al contratto alla BDNCP di ANAC e alla pubblicazione dei medesimi nella pagina pubblica dell'Osservatorio provinciale dei Contratti Pubblici.

Nella sezione "Fasi del ciclo di vita dell'appalto" sono presenti le schede da compilare ed inviare obbligatoriamente ad ANAC. Nella sezione "Altre schede" vengono visualizzate le schede eventuali, che vanno obbligatoriamente compilate solo qualora accadano determinati eventi (ad. es. modifiche contrattuali, subappalti, sospensioni).

A seconda del tipo di procedura utilizzata per l'acquisizione del CIG, vengono importate da ANAC diverse schede, con i relativi dati, che non possono essere oggetto di modifica. Il monitoraggio da parte del RUP deve proseguire compilando ed inviando le schede tempestivamente e seguendo l'ordine cronologico degli eventi. A conclusione del contratto, con l'invio della scheda "collaudo", la procedura risulterà nello stato "monitoraggio terminato".

La procedura da seguire per l'importazione e la rendicontazione del CIG, nonché per la pubblicazione degli atti, è la stessa anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro. In questo caso, viene importata automaticamente da ANAC solamente la scheda di aggiudicazione; il monitoraggio prevede la compilazione e l'invio (a contratto concluso) della sola scheda di conclusione, contenente i seguenti dati: data inizio, data ultimazione, importo delle somme liquidate.

Qualora durante il ciclo di vita del contratto si dovesse verificare una modifica del RUP, il nuovo Responsabile è tenuto a prendere in carico il CIG attraverso l'apposita funzionalità disponibile in SICOPAT.

Affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro

Richiamato quanto già detto nei paragrafi precedenti, si precisa che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è possibile operare senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa (norma provinciale art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e norma nazionale art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).

Rimane fermo che anche i micro-acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono soggetti agli obblighi di digitalizzazione e di pubblicità.

Il rispetto degli obblighi di digitalizzazione è garantito dall'utilizzo di CONTRACTA. Fino al 30 giugno 2025 (salvo ulteriore proroga), in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme certificate, è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) dell'ANAC.

Ai fini dell'acquisizione del CIG, all'interno della piattaforma CONTRACTA è disponibile la funzione “Affidamenti diretti senza negoziazione - Affidamenti Diretti < 5.000 €”, che consente di compilare a sistema tutti i dati necessari per ottenere il CIG.

4. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Conclusa la fase di affidamento, spetta di norma al Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica, attraverso gli uffici competenti, procedere alla creazione del contenitore informatico all'interno del sistema informativo aziendale (SAP) e alla codifica degli articoli necessari all'emissione degli ordini, se non già presenti in anagrafica, per consentire l'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura/servizio (fanno eccezione i contratti per i quali il RUP è individuato all'interno dei Dipartimenti Tecnologie e Infrastrutture, che gestiscono autonomamente la fase di esecuzione).

L'Unità Operativa richiedente o il Centro Ordinatore procederà ad effettuare la proposta di ordine o direttamente l'ordine nel gestionale informatico. Per gli acquisti in conto capitale, la gestione degli ordinativi è suddivisa tra Dipartimento Infrastrutture, Dipartimento Tecnologie e Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica in base alla tipologia di bene.

La verifica sull'esecuzione dei contratti di servizi e di fornitura viene effettuata dal RUP congiuntamente al DEC, se nominato, con l'ausilio delle strutture deputate al ricevimento delle merci e degli utilizzatori del bene/servizio.

Eventuali contestazioni degli utilizzatori nei confronti delle imprese in relazione alle forniture e ai servizi, se non risolvibili in maniera immediata, dovranno essere comunicate per iscritto al DEC, se presente, o al RUP, che provvederanno alla gestione della non conformità.

I RUP – specie ove appartengano a Servizi che per missione non si occupano in prevalenza di contrattualistica pubblica – operano con il supporto dell'organizzazione aziendale e, in particolare, in relazione ai contratti di servizi e forniture:

- in caso di controversie stragiudiziali o pre-giudiziali, il RUP può avvalersi del fattivo sostegno dall'Umse affari legali e contenzioso; ove dette controversie sfocino in contenzioso giudiziale, la gestione della controversia diverrà di responsabilità e gestione dell'Umse affari legali e contenzioso che, a sua volta, si avvarrà del RUP per i contenuti di merito;

- per il controllo finale dei documenti contabili ai fini della liquidazione, il RUP può chiedere parere ai servizi del Dipartimento affari economico-finanziari, generali e amministrativi, in relazione alle competenze assegnate ai singoli Servizi;
- nella gestione della fase di avvio del contratto e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni al subappalto, nonché per altre questioni insorte durante l'esecuzione, il RUP può avvalersi del supporto dei Servizi del Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica;
- per l'individuazione del corretto corredo normativo legittimante modifiche contrattuali, il RUP può avvalersi del supporto dei Servizi del Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica.